

# BALDI&PARTNERS *News*

*Notiziario settimanale*

**N. 10-2018 - Venerdì 16 marzo 2018**

In questo numero:

- **Spese di ospitalità: deduzione costo**
- **Clausola contrattuale di rettifica del prezzo di vendita della partecipazione**
- **Società estere: obbligo di osservanza del D.Lgs. n. 231/2001**
- **Oneri di prelocazione nel leasing**
- **Soglia penale del versamento dei contributi INPS**
- **Interessi passivi e holding industriali**

**LEGAL**

- **La posta elettronica ordinaria non supporta il licenziamento per giusta causa**

### SPESA DI OSPITALITA': DEDUZIONE COSTO

---

Nell'ambito dell'attività d'impresa si verifica di frequente che si sostengano **spese per l'ospitalità** di clienti, fornitori, lavoratori autonomi e altre categorie di invitati. Per valutarne la **deducibilità**, integra il requisito dell'**inerenza**, oltre alla **categoria** dell'ospite e la **finalità** dell'ospitalità, anche la **ragionevolezza** e la **prassi** del settore di appartenenza. In linea generale, le spese di cui sopra, sostenute per **clienti**, costituiscono **spese commerciali** (quindi, interamente deducibili), mentre nel caso di **altri soggetti** non necessariamente ci troviamo sempre e comunque in presenza di spese di rappresentanza. Ad esempio, la dottrina (Associazione Dottori Commercialisti, Principio n. 177/2010; A. Di Vita – Centro Studi Castelli, 5.3.2018) prevede la deduzione (senza particolari condizioni) del costo sostenuto per ospitare **fornitori**, o **dipendenti degli stessi**, quando ciò è funzionale ad una "**migliore economicità degli affari**"; la casistica è molto ampia e comprende tutti i casi in cui tali costi sono inferiori a quelli che sarebbero addebitati all'azienda da chi li sostenesse ed avrebbe diritto di rivalersene. Si pensi, ad esempio, al caso di dipendenti di una società di revisione ospitati dalla società mandante presso una struttura convenzionata. Per quanto riguarda il **lavoro autonomo**, come attualmente previsto dal TUIR, è consentito il sostenimento delle spese di vitto e alloggio **direttamente dal committente**.

### CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RETTIFICA DEL PREZZO DI VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE

---

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova (sentenza n. 171/01/17 del 22.11.2017) affronta e qualifica gli effetti fiscali-contabili della **variazione del prezzo di compravendita di una partecipazione**, in conseguenza dell'**emersione**, nei conti della società compravenduta, di **passività** (o maggiori passività), **perdite o danni**, difformi rispetto a quanto rappresentato dai venditori e **garantito**. Secondo i citati giudici, la **restituzione** parziale del prezzo d'acquisto non costituisce una sopravvenienza passiva (per il venditore) e attiva (per il compratore), bensì una "semplice" **rettifica del prezzo**, **senza** alcuna **rilevanza reddituale e fiscale**, ma esclusivamente **patrimoniale**.

### SOCIETA' ESTERE: OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL D.LGS. N. 231/2001

---

La giurisprudenza, oggi maggioritaria, ritiene che gli **enti stranieri**, operanti sul territorio italiano, abbiano l'obbligo di rispettare le norme vigenti in Italia, ivi comprese le **disposizioni previste** dal decreto legislativo **n. 231/2001**, a **prescindere** dalla presenza sul territorio nazionale di una **sede secondaria** o di uno **stabilimento**. Ad esempio, il Tribunale di Lucca (sentenza n. 222/2017), in relazione all'incidente ferroviario di Viareggio del 2009, ha affermato la responsabilità di alcune società estere per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, con violazione delle **norme sulla sicurezza sul lavoro** (art. 25-*septies* del decreto n. 231). Le società estere condannate, pur non avendo una sede, né uno stabilimento in Italia, avevano **concesso in locazione** alle Ferrovie dello Stato i carri cisterna per il trasporto del Gpl, e si occupavano altresì della loro manutenzione, **senza** aver adottato alcun **modello organizzativo** secondo il decreto n. 231, ma solo "codici di condotta e manuali di qualità".

### ONERI DI PRELOCAZIONE NEL LEASING

---

Nei contratti di **locazione finanziaria immobiliare** "in costruendo", l'immobile oggetto del contratto, solitamente, è **realizzato dal contraente** e la società di **leasing finanziaria** la costruzione **fino** a quando inizia il contratto vero e proprio, col **passaggio di proprietà** dell'immobile (alla società di **leasing**). Spesso sorgono dubbi riguardo al **trattamento** contabile e fiscale degli **interessi addebitati** dalla società di **leasing** prima dell'inizio del contratto. Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana (sentenza n. 60 del 2012), questi interessi (definiti "oneri di **prelocazione**") costituiscono **interessi di finanziamento** e sono di **competenza** del periodo d'imposta nel corso del quale si è **fruito della provvista finanziaria** (necessaria per finanziare la costruzione del fabbricato). La scelta della capitalizzazione degli oneri accessori al **leasing** (da ammortizzare per la durata del contratto) sarebbe invece collegata all'utilizzo dell'immobile. Poiché **manca** sul punto **una posizione ufficiale**, assunta dall'Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza citata è senz'altro degna di credito.

### SOGLIA PENALE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

Con due sentenze delle Sezioni Unite (n. 10424 del 7.3.2018 e n. 22140 dell'8.5.2017), la Cassazione ha fissato le modalità di calcolo della soglia di rilevanza penale del mancato pagamento dei contributi previdenziali (di euro 10.000), che il datore di lavoro trattiene per riversare all'INPS, in luogo dei lavoratori. Poiché l'illecito in parola si concretizza più con l'indebita appropriazione di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti, piuttosto che con l'omissione del pagamento in sé, la soglia di punibilità si determina sommando, nel corso di ogni anno solare, le somme non versate in riferimento allo spirare dei termini di scadenza indicati dalla legge, che vanno dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di dicembre) al 16 dicembre per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre. Anche l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 8376 del 25.9.2017 ha "adottato" la giurisprudenza della Cassazione, ritenendo superate le precedenti indicazioni.

### INTERESSI PASSIVI E HOLDING INDUSTRIALI

Giova ricordare che la Legge di Stabilità per il 2018 ha introdotto una "stretta retroattiva" alla modalità del **calcolo del ROL** (art. 96 del TUIR). Abrogando le disposizioni introdotte con il Decreto Internazionalizzazione, l'ultima Finanziaria esclude la possibilità di includere ai fini del calcolo del ROL i dividendi incassati relativi a partecipazioni in Società estere. In questo modo viene **limitata la deduzione degli interessi** passivi delle holding industriali che controllano **società non residenti**. In deroga ai principi sanciti nello Statuto dei Contribuenti, la modifica in parola decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi già dal 2017 per i soggetti c.d. "solari".

## LEGAL

### LA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA NON SUPPORTA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Con **sentenza** n. 5523/18, la Corte di Cassazione sezione lavoro ha statuito che la giusta causa legittimante il licenziamento del dipendente non può basarsi esclusivamente sui **messaggi contenuti nella sua posta elettronica aziendale**, in quanto, in **manca della firma** elettronica, è incerta la loro riferibilità all'autore apparente. L'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. è infatti attribuibile ai soli documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Al contrario, è liberamente valutabile dal giudice di merito ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) l'idoneità dei documenti informatici privi di firma, come i messaggi contenuti nella posta elettronica ordinaria, a soddisfare il requisito della forma scritta, con riferimento alle loro caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità. Incensurabile, pertanto, la decisione della Corte di Appello di dichiarare l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro in assenza di riscontri certi sul diretto coinvolgimento del lavoratore nel fatto contestato.

### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	15/03/18	8/03/18	CAMBI	15/03/18	8/03/18	SPREAD	15/03/18	8/03/18
3 mesi	-0,333	-0,332	Euro - USD	1,234	1,242	Btp vs BUND 10 years	132,5	126,1
6 mesi	-0,275	-0,276	Euro - yen	130,90	131,83			
1 anno	-0,194	-0,194						

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.